



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 42/14 DEL 15.9.2009

Oggetto: Modifica dell'art. 26, comma 2 della Delib. G.R. n. 26/21 del 4.6.1998 recepita con decreto assessoriale n. 1957/3 del 29.6.1998, in applicazione delle disposizioni di cui alla sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio Sez. I, n. 1459/85 del 10.7.1985 ed alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, n. 528 del 1.7.1991.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la deliberazione della Giunta n. 26/21 del 4.6.1998, art. 26 comma 2, recepita con Decreto Assessoriale n. 1957/3 del 29.6.1998, per quanto concerne i requisiti organizzativi ulteriori di accreditamento per la medicina di laboratorio, prevede che il ruolo di Direttore responsabile in questa tipologia di strutture, possa essere ricoperto dai professionisti in possesso di uno dei titoli di laurea, nonché di una delle specializzazioni previste nell'art. 8 del D.P.C.M. del 10.2.1984.

L'Assessore fa inoltre presente che successivamente all'emanazione del D.M. 10.2.1984, il Tar Lazio con sentenza Sez. I, n. 1459/85 del 10.7.1985 ed il Consiglio di Stato con sentenza Sez. IV, n. 528 del 1.7.1991 hanno annullato le disposizioni dell'art. 8, comma 1 del succitato decreto, dove impone ai biologi, ai fini dell'assunzione della qualità di direttore di laboratorio, il requisito di specializzazione o la libera docenza in branca attinente all'attività di laboratorio, in quanto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 della L. n. 396 del 24.5.1967.

A tale riguardo, per evitare il ricorso sulle determinazioni adottate dagli uffici preposti da parte dei professionisti, delegittimati della possibilità di poter dirigere una struttura di medicina di laboratorio l'Assessore propone di modificare l'art. 26 comma 2 della deliberazione della Giunta n. 26/21 del 4.6.1998, integrandolo con le disposizioni indicate nelle succitate sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato, precisando che tali modifiche non comportano nessuna riduzione all'efficacia dei requisiti ulteriori di accreditamento, attualmente vigenti nella nostra Regione e garantendo nel contempo l'impiego di professionisti specializzati nella materia in argomento.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità



DELIBERA

- di disporre che l'art. 26, comma 2, della Delib.G.R. n. 26/21 del 4.6.1998, recepito con Decreto Assessoriale n. 1957/3 del 29.6.1998 recante: "Ogni struttura deve essere dotata di un direttore responsabile, in possesso di uno dei titoli di laurea, nonché di una delle specializzazioni – o dei titoli equipollenti – previsti dall'art. 8 del D.P.C.M. 10 febbraio 1984", sia sostituito dal seguente:

ART. 26 - comma 2

"Ogni struttura deve essere dotata di un direttore responsabile, in possesso di uno dei titoli di laurea, nonché di una delle specializzazioni – o dei titoli equipollenti – previsti dall'art. 8 del D.P.C.M. 10 febbraio 1984 così come parzialmente modificato dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 1459/85 e dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 528, del 1.7.1991, escludendo quindi per i biologi il requisito della specializzazione o della libera docenza in branca attinente all'attività di laboratorio".

- di prendere atto e confermare l'applicazione dei principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nei punti precedenti del dispositivo.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci